

N. R.G. 23-1/2025 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente estensore
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott. Daniele Moro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 23/2025 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:

GIOVANNI CARIONI, C.F. CRNGNN65P02D142R – con l'Avv. **LORENZO FUMAGALLI**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.03.2025 il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio.

A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, all'udienza del 8.05.2025 è comparso il ricorrente, che ha fornito i chiarimenti e le precisazioni indicate dal G. relatore, e poi è stato effettuato ulteriore deposito di documentazione a supporto delle risposte fornite.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato Carioni Giovanni.

In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Bagnolo Cremasco.

La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso ed a seguito dell'udienza del 8.05.2025, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione.

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Carioni Giovanni, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante



evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario, degli Istituti previdenziali e del ceto bancario (con pignoramenti già notificati sia da ADER che da IFIS NPL Investing s.p.a.), in rapporto alle capacità reddituali attuali (il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 2.100 euro mensili, comprensivi di importanti indennità di trasferta non sempre percepite) e patrimoniali, non avendo lo stesso altre proprietà mobiliari o immobiliari.

Il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., ed a fronte di sopravvenuti miglioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo individuato, così da consentire al G.D. di modificare quanto disposto originariamente sul punto.

Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, ovvero in forza di volontaria cessione del quinto, proprio per evitare la violazione della *par condicio creditorum*: nel caso di specie, quindi, dovranno cessare gli effetti sugli importi effettivamente erogati dal datore di lavoro in forza dei pignoramenti disposti in forza di esecuzione avviata da ADER e da IFIS NPL Investing s.p.a. nei confronti del debitore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **GIOVANNI CARIONI CRNGNN65P02D142R**;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'avv. Paola Gerola (già Gestore nominato dall'OCC), la quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) **riserva** a separato provvedimento del G.D. l'individuazione della quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura;



- 7) **dispone** la sospensione di tutte le trattenute sullo stipendio del debitore effettuate in forza di pignoramenti, assegnazioni o cessioni volontarie del quinto, sino al termine della procedura;
- 8) **dispone** che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 9) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 10) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
- 11) **dispone** la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del Campione Fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 22/05/2025

Il Presidente estensore
dott. Andrea Milesi

